

Sent. 55/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **30784** del registro di segreteria, proposto da

T. G., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, CF Omissis, residente in Omissis (Omissis), Via Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Gambino (GMBPTR69P18A089U) del foro di Sciacca, con studio in Palermo, Via Terrasanta n. 6, con domicilio digitale ai sensi dell'art. 16 *sexies*, D.L. 179/2012 all'indirizzo Pec: pietro.gambino@avvsciacca.legalmail.it, giusta mandato in calce al ricorso

CONTRO

- **MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministero P.t.,** elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Brescia, sita in Via Santa Caterina n. 6, indirizzo Pec ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it;

- **I.N.P.S.** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc. 80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313,

allegata in copia alla memoria di costituzione, dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N; p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O; domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it.

Domanda di pensione privilegiata militari ai sensi dell'art. 67 del DPR 1072 del 1973 e domanda di estensione alle Vittime del Dovere del beneficio dell'aumento contributivo figurativo previsto per le vittime del terrorismo.

FATTO

Il ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e l'Inps, dinanzi al Tribunale di Bergamo (giudizio R.G. n. Omissis), per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto, ai sensi dell'art. 67 d.p.r. 1072/73 e degli artt. 2,3,4,6,7,8 e 9 l. 206/04, al relativo trattamento pensionistico; nonché per sentir accertare la sua invalidità nella misura dell'80% per patologia dipendente da causa di servizio ascrivibile alla Tabella A cat. 3^ ed, in via subordinata, alla Tabella A cat. 5^ con decorrenza da maggio 2003.

Con il medesimo ricorso, T. ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto alla contribuzione figurativa aggiuntiva di dieci anni di cui alla l. n. 206/04 e per sentir, conseguentemente, condannare il Ministero della Difesa, l'Inps o chi fosse eventualmente obbligato per legge al relativo beneficio pensionistico di cui all'art. 67 d.p.r. 1072/73 in virtù della suindicata percentuale di invalidità.

Il Ministero della Difesa, nel giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo si è

costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Nel medesimo giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo, l'INPS, oltre a chiedere il rigetto della domanda nel merito, preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in favore della Corte dei conti.

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. Omissis del 17/10/2024, ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione "sussistendo la giurisdizione della Corte dei Conti".

Con ricorso in riassunzione innanzi a questa Corte del 12 novembre 2024, T. G. ha convenuto il Ministero della Difesa e l'INPS concludendo come segue: «*Dire e dichiarare ammissibile, proponibile e ricevibile il presente ricorso e, accoglierlo, perché fondato sia in fatto che in diritto; Disapplicata e/o annullata l'impugnata nota prot. 58780 del 31.05.2022 successiva nota 6415 del 20.01.2023 e successiva nota del 28.08.2023 a firma del Direttore Generale Dott.ssa A. I. posizione* Omissis *nonché ogni atto presupposto, conseguenza e normativa di tenore contrario; Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 67 del DPR 1092 del 1973 e loro modifiche ed integrazioni il diritto a vita del sig. T. G. al trattamento pensionistico e/o comunque il trattamento pensionistico previsto per le vittime del dovere equiparate anche ai grandi invalidi di guerra, sussistendo il riconoscimento e la dipendenza da causa di servizio della patologia ,,,* Omissis… *contratta dal ricorrente per ragioni di servizio, giusta Decreto Ministeriale di riconoscimento n. 526, 639 e 122/2023, non più passibile di miglioramento e causa della cessazione del rapporto di impiego che prevale su ogni altra statuizione contraria. Accertare e dichiarare in forza degli atti, decreti, sentenze prodotte e perché pacifico tra*

le parti, l'ascrivibilità della patologia … Omissis… *non suscettibile di miglioramento alla Tabella A categoria III (l'invalidità 80% rientra nella categoria TERZA) con decorrenza dalla data di congedo e/o data di decorrenza benefici vittima dovere e/o maturazione diritto o da quella che sarò individuata dall'Ecc.mo sig. Giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo; Conseguentemente condannare il Ministero della Difesa in persona del Ministro P.t. e l'INPS già INPDAP e/o chi fosse obbligato per legge a corrispondere al T. G. la pensione prevista dall'art. 67 del DPR 1092_1973 o comunque il trattamento pensionistico previsto per le vittime del dovere equiparate, grandi invalidi di guerra, per la patologia …* Omissis… *accertata e dichiarata dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla Tabella A categoria III con decorrenza dalla data di congedo e/o data di decorrenza benefici vittima dovere (pacifico) e/o maturazione diritto o da quella che sarò individuata dall'Ecc.mo sig. Giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo. Emettere ogni ulteriore provvedimento di legge idoneo ad assicurare il diritto e la tutela azionata dal ricorrente sig. T. G. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre Rimb. Forf. 15%, CPA ed IVA come per legge; Salvo ogni altro diritto*».

L'INPS, con memoria del 28 marzo del 2025, si è costituita nell'odierno giudizio concludendo come segue: «*dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'I.N.P.S. in quanto la domanda di pensione privilegiata tabellare per infermità contratte durante il servizio compete in via esclusiva al Ministero della difesa, che conseguentemente è l'unico soggetto legittimato*

passivo; in subordine, dichiarare il ricorso inammissibile per violazione del ne bis in idem; in subordine respingere il ricorso; con vittoria di spese e onorari di causa».

Il Ministero della Difesa non si è costituito nel presente giudizio.

La difesa del T., in data 2 aprile 2025, ha depositato ulteriore memoria difensiva in cui, in ragione della difesa dell'INPS, ha precisato che «*il presente giudizio di riassunzione è limitato alla domanda inerente al diritto del T.alla pensione privilegiata tabellare ai sensi dell'art 67 dpr 1072/1973 e non anche al beneficio contributivo dei dieci e, quindi, le difese INPS sul punto del tutto inammissibili ed inconferenti*».

Nell'odierna udienza dell'8 aprile 2025, il difensore del ricorrente e dell'INPS si sono riportati alle loro memorie difensive.

DIRITTO

Il ricorrente ha proposto, in riassunzione innanzi a questa Corte, ricorso nei confronti del Ministero della Difesa e dell'Inps, per sentir accertare il suo diritto al trattamento pensionistico, previsto dall'art. 67 d.p.r. n. 1092/73 e dagli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della l. n. 206/04.

Ha chiesto, altresì, di accertare la sua invalidità nella misura dell'80% per patologia dipendente da causa di servizio ascrivibile alla Tabella A cat. 3^ (ed, in via subordinata, alla Tabella A cat. 5^) con decorrenza da maggio 2003.

Con il medesimo ricorso, T. ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto alla contribuzione figurativa aggiuntiva di dieci anni di cui alla l. n. 206/04 e, conseguentemente, di condannare il Ministero della Difesa, l'Inps o chi fosse eventualmente obbligato per legge al relativo beneficio pensionistico di cui all'art. 67 d.p.r. n. 1092/73 in virtù della suindicata percentuale di invalidità.

1. Questione pregiudiziale sul riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti.

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. Omissis del 17/10/2024, ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione "sussistendo la giurisdizione della Corte dei Conti".

Questo Giudice, in adesione alla pronuncia del Giudice ordinario che declina la sua giurisdizione in favore di quella della Corte dei conti, ribadisce la propria giurisdizione sulla presente domanda di pensione privilegiata militari ai sensi dell'art. 67 del DPR n. 1092/1973.

Sussiste, altresì, la giurisdizione di questa Corte in merito alla domanda di riconoscimento alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime del terrorismo dall'art. 3 legge n. 206/2004. Infatti, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, anche la controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione (Cass. Sez. U, n. 28020/2022). Tuttavia, la domanda è stata precisata dal medesimo ricorrente come segue: «*domanda inerente al diritto del T. alla pensione privilegiata tabellare ai sensi dell'art 67 dpr 1072/1973 e non anche al beneficio contributivo dei dieci*» anni.

In merito alle argomentazioni a sostegno della giurisdizione contabile, questo Giudice si limita a richiamare quanto affermato nella sentenza del Tribunale di Bergamo, n. Omissis del 17/10/2024, dove si legge che «*rispetto a tali domande pensionistiche, come pure rispetto a quella di cui al trattamento pensionistico dell'art. 67 d.p.r. 1072/73 ed all'accredito della contribuzione*

figurativa di dieci anni, si ritiene sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti, vertendosi pacificamente nell'ambito delle pensioni pubbliche. In proposito, anche di recente, la Suprema Corte ha ricordato che "le controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti - o relative a problemi connessi - spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, salvo che venga in rilievo, ancorché relativamente ad obblighi di lavoro a contenuto, connotazione o funzione lato sensu previdenziale (tra cui quelli contributivi), un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore di lavoro, incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico, perché, in tal caso, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, cioè, al giudice ordinario o a quello amministrativo sulla base del riparto di giurisdizione ex artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165 del 2001" (così cass. Civ. sez. lav. 20134/24).

Con specifico riferimento ai militari, la Suprema Corte ha applicato il medesimo principio, ritenendo che "la domanda avanzata da militare di leva per il conseguimento della pensione privilegiata militare tabellata per infermità contratta per causa di servizio appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto detta pensione, costituendo una "species" del trattamento privilegiato "ordinario", è parte del più ampio novero dei trattamenti pensionistici riconoscibili in ragione dei servizi prestati e delle invalidità ad essi ricollegabili" (così Cass. Civ., sez. lav. 24005/23).

Inoltre, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno pure precisato che costituisce "principio ripetutamente affermato dalle sezioni unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n.

1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755)" (così, in motivazione, SS.UU.28020/22). Ne consegue che, come correttamente osservato dall'Inps, anche la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di un accredito figurativo di dieci anni, riguardando l'accertamento della consistenza del monte contributivo, funzionale al riconoscimento del diritto a pensione, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti a cui appunto spettano in via esclusiva "tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr. tra le tante Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11869) e, in tal caso, la giurisdizione

del giudice contabile è estesa al merito, disponendo tale giudice degli stessi poteri – anche istruttori – del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti" (così, in motivazione, SS.UU.28020/22)».

2. Dichiarazione di contumacia del Ministero della difesa nel presente giudizio.

Il ricorso in riassunzione è stato notificato con modalità telematica in data 18 novembre 2024.

Il Ministero della Difesa non si è costituito nell'odierno giudizio e, pertanto, va dichiarata la sua contumacia nel presente giudizio.

3. Eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS.

L'INPS in sede di costituzione ha chiesto di «*dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'I.N.P.S. in quanto la domanda di pensione privilegiata tabellare per infermità contratte durante il servizio compete in via esclusiva al Ministero della difesa, che conseguentemente è l'unico soggetto legittimato passivo*».

Nella memoria depositata dal ricorrente per controdedurre alle difese dell'INPS, la difesa di T. contesta quanto segue: «*l'INPS è stata convenuta in giudizio anche in ragione della prassi del Ministero della Difesa di eccepire il loro difetto di legittimazione passiva perché a loro dire, tenuta al pagamento della pensione di privilegia sarebbe sempre l'istituto previdenziale. Infatti, come può evincersi dall'atto di costituzione del Ministero della Difesa depositato dinanzi al Giudice del Lavoro, ha eccepito proprio il citato difetto di legittimazione passiva*».

L'eccezione preliminare di merito sollevata dall'INPS è infondata.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana

(Sentenza n. 73/A/2023), ha affermato che è competenza dell'ente previdenziale la liquidazione ed il pagamento del trattamento pensionistico di privilegio in favore dei militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2010. Tuttavia, trattandosi di un procedimento amministrativo che consta di differenti atti endoprocedimentali, permangono delle competenze strumentali in capo anche all'amministrazione datrice di lavoro (nel caso di specie, il Ministero della Difesa).

Nel caso di specie, il T. ha cessato il servizio volontario in data 25.11.2000. La "causa di servizio" che ha determinato l'invocata pensione di privilegio si è verificata nel maggio 2003. Quindi, entrambi i fatti si sono verificati in epoca anteriore al 1° gennaio 2010.

In ogni caso, *a contrariis*, si ritiene applicabile al caso di specie il principio affermato dalla Sezione d'appello siciliana che è giunta ad affermare che va escluso il difetto di legittimazione passiva dell'Ente previdenziale (eccepito, invece, nell'odierno giudizio, dall'INPS e non dal Ministero della Difesa come nel caso della sentenza richiamata). Infatti, ai fini del pronunciamento sul merito dell'odierna vicenda viene in rilievo sia la documentazione sanitaria e amministrativa in possesso dell'Amministrazione interessata, sia l'attività istruttoria sull'istanza di trattamento pensionistico privilegiato in possesso dell'INPS.

In questo senso, la Magistratura contabile ha affermato che sussiste la legittimazione passiva di INPS nelle fattispecie di trattamento pensionistico privilegiato in quanto sussiste "*un interesse del ricorrente a rendere opponibile all'Istituto previdenziale, competente a liquidare il futuro trattamento pensionistico, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di*

servizio dell'infermità sofferta, considerati gli evidenti riflessi che ciò avrebbe sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato" (C. conti, Sez. giur. Lazio sent. n. 247/2024 che richiama, *ex pluribus*, Sez. giur. Sardegna, sentenza n. 40 del 23.3.2017).

Dunque, anche in ragione di un principio di economia processuale e procedimentale, l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'INPS deve essere rigettata.

4. Merito della decisione.

Il ricorrente, Caporal Maggiore EI parà in congedo, espone che, giusta sentenza del Consiglio di Stato n. Omissis, con i decreti del Ministero della Difesa nn. 526, 639 e 122/23 gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio del … Omissis… equiparato a vittima del dovere, con riconoscimento dei relativi benefici. Con i richiamati decreti gli sono già stati riconosciuti diversi benefici economici spettanti ai soggetti equiparati "a vittima del dovere.

Tuttavia, in questa sede, il ricorrente avanza ulteriori "benefici" (in particolare, il riconoscimento della pensione di privilegio) in ragione dell'accertata "causa di servizio".

In via preliminare, si rileva che la domanda proposta dal ricorrente di concessione degli ulteriori benefici connessi alla "pensione di privilegio" è contraddittoria sotto il profilo del *petitum* e della *causa petendi*. Detta affermazione, quindi, impone le precisazioni che seguono, anche qualora si volessero estendere al massimo i poteri di riqualificazione giuridica della domanda intestati a questo Giudice, sulla scorta dei fatti costitutivi dedotti nel ricorso in riassunzione.

A) Domanda di accertamento del diritto al riconoscimento dello *status* di soggetto equiparato alle vittime del dovere, tra cui i benefici previsti per le vittime del terrorismo dalla l. n. 206/04 e l'accredito figurativo di dieci anni di contribuzione previsto sempre per le vittime del terrorismo.

T. afferma che l'Amministrazione gli ha riconosciuto la speciale elargizione per un'invalidità inizialmente del 50% e, poi, nel suo importo massimo. Detta affermazione, ad avviso del ricorrente, troverebbe conferma nella sentenza n. 2429/22 della Corte d'Appello di Roma, passata in giudicato, che ha riconosciuto tutti i benefici pensionistici e previdenziali che seguono di diritto al riconoscimento dello *status* di soggetto equiparato alle vittime del dovere, tra cui i benefici previsti per le vittime del terrorismo dalla l. n. 206/04 e l'accredito figurativo di dieci anni di contribuzione previsto sempre per le vittime del terrorismo.

Questo Giudice osserva che è pacifico che, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5816/21 passata in giudicato, sia stato accertato che T. è «*stato adibito, per un arco temporale significativo, all'espletamento di servizi, come sopra descritti, complessivamente "straordinari" e, come tali, oggettivamente idonei a porsi quale verosimile causa della successiva infermità e quindi tali da giustificare il riconoscimento all'interessato del beneficio invocato. Il giudizio di verosimiglianza, lungi da configurarsi in termini causalistici stricto jure, è suffragato dai referti medici, ivi compreso quello prodotto nel corso di questo giudizio di seconde cure, che attestano la presenza metalli pesanti, in forma di micro e nano particelle, ed elementi chimici in quantità a volte esorbitanti e quindi non altrimenti spiegabili se non attraverso*

l'esposizione a sostanze inquinanti presumibilmente presenti nell'ambiente di lavoro».

L'accertamento della "causa di servizio" in discorso, ad avviso del Consiglio di Stato, giustifica "il riconoscimento all'interessato del beneficio invocato", e, per tale ragione, il ricorrente ha adito alla Giurisdizione ordinaria per vedersi accertare la sua equiparazione a vittima del dovere e, quindi, rivendicare l'applicazione dei benefici pensionistici di cui alla l. n. 206/04 ed al d.p.r. n. 1702/73 previsti per le vittime del terrorismo.

Sulla questione è sceso, anche in punto di giurisdizione, il giudicato formatosi pronunciamento della Corte d'Appello di Roma (sentenza n. 2429/22).

Più nello specifico, la Corte d'Appello di Roma si è pronunciata sulla impugnazione avverso la sentenza n. Omissis con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso proposto dal T. per ottenere: il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere; l'accertamento del proprio diritto ai benefici di cui alla legge n. 206/2004; la condanna del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondergli la speciale elargizione e lo speciale assegno vitalizio previsti dagli artt. 3 legge n. 466/80 e 1, comma 5, legge n. 302/90, nonché *ex* art. 5, comma 3, e 2 legge n. 407/98; il riconoscimento di tutte le provvidenze assistenziali, previdenziali e pensionistiche di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 legge n. 206/2004.

La Corte d'Appello di Roma ha dato atto della sopravvenienza, nelle more, di provvedimenti che avevano comportato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il Caporal Maggiore T.. In particolare, la sentenza n. Omissis del Consiglio di Stato ha rigettato l'appello

del Ministero della Difesa e confermato la sentenza del TAR Lazio n. 7777/2014, con cui erano stati annullati il provvedimento di rigetto dei benefici di cui agli artt. 603 e 1907 d.lgs. n. 66/2010 ed al d.p.r. n. 37/09 del 19/03/2012.

La corte d'Appello di Roma afferma, con la richiamata sentenza passata in giudicato, afferma che è pacifico che T.sia un «*soggetto equiparato alle vittime del dovere, la norma di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 302/1990, che statuisce: "Ai fini del presente articolo l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa".*

6.2. Ciò si afferma in quanto: i) l'art. 34, comma 1, d.l. n. 159/2007 prevede che "Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206"; ii) l'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 prevede che "L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale"; iii) l'art. 1 legge n. 392/1990 prevede al comma 1 "A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi

connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale" ed al comma 5 quanto sopra riportato; iv) l'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005 statuisce "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 (vittime del dovere) coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". 6.3. Dunque, poiché ai sensi dell'art. 3 legge n. 466/80 e dell'art. 1, comma 5, legge n. 302/1990 - applicabili anche ai soggetti equiparati alle vittime del dovere - l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o il rapporto di impiego (come pacificamente avvenuto nel caso di specie) è equiparata all'invalidità permanente pari ai quattro quinti della capacità lavorativa, ne deriva che le conseguenze invalidanti subite dall'appellante in conseguenza dell'infermità e dipendenti da causa di servizio devono essere valutate nella misura complessiva dell'80%, ed in tal senso il gravame va parzialmente accolto. 7. Parte appellante insiste altresì per l'accoglimento delle conclusioni di cui al punto c) del ricorso in appello, ossia per ottenere il "riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n. 206/2004, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9". 7.1. A tal riguardo ritiene la Corte che non sussista un interesse attuale dell'appellante ad ottenere un accertamento giudiziale del diritto a tali provvidenze, atteso

che trattasi di benefici che seguono di diritto al riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere, né vi è prova che gli stessi siano stati in qualche modo richiesti dall'interessato e che vi sia stato un rigetto di tale istanza. 7.2. Sul punto, pertanto, l'appello deve essere respinto». Dunque, la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato "venuta meno la materia del contendere con riguardo alle domande avanzate da T. G. di accertamento dello *status* di soggetto equiparato alle vittime del dovere, di liquidazione dello speciale assegno vitalizio (di cui all'art. 5 legge n. 206/2004 e di liquidazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 legge n. 407/1998) ed ha, poi, riconosciuto il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge 206/2004, calcolata su una invalidità complessiva dell'80%.

Diversamente, rispetto alle domande dirette ad "ottenere il "*riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n. 206/2004, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9*",la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto che non sussistesse un interesse attuale dell'appellante ad ottenere un accertamento giudiziale del diritto a tali provvidenze, atteso che trattasi di benefici che seguono di diritto al riconoscimento dello *status* di soggetto equiparato a vittima del dovere, né vi è prova che gli stessi siano stati in qualche modo richiesti dall'interessato e che vi sia stato un rigetto di tale istanza. La sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di Roma, quindi, non si è pronunciata sulle domande dell'odierno ricorrente, dirette al riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n. 206/2004.

Successivamente, il Ministero della Difesa con i con i decreti nn. 526, 639 e 122/23 ha già liquidato tutti i benefici economici spettanti al ricorrente in ragione del suo *status* di vittima del dovere e, pertanto, la materia del contendere è cessata se non limitatamente alla richiesta di accertamento del diritto di pensione privilegiata militari, ai sensi dell'art. 67 del DPR n. 1092/1973, oggetto di disamina al punto che segue.

B) Domanda di pensione privilegiata militari ai sensi dell'art. 67 del DPR n. 1092/1973.

Il ricorrente ha chiesto a questo Giudice di "*Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 67 del DPR 1072 del 1973 e loro modifiche ed integrazioni il diritto a vita del sig. T. G. al trattamento pensionistico e/o comunque il trattamento pensionistico previsto per le vittime del dovere equiparate anche ai grandi invalidi di guerra, sussistendo il riconoscimento e la dipendenza da causa di servizio della patologia …* Omissis… *contratta dal ricorrente per ragioni di servizio, giusta Decreto Ministeriale di riconoscimento n. 526, 639 e 122/2023, non più passibile di miglioramento e causa della cessazione del rapporto di impiego"*.

La difesa del T., in data 2 aprile 2025, ha depositato ulteriore memoria difensiva in cui, in ragione della difesa dell'INPS, ha precisato che «*il presente giudizio di riassunzione è limitato alla domanda inerente al diritto del T. alla pensione privilegiata tabellare ai sensi dell'art 67 dpr 1092/1973 e non anche al beneficio contributivo dei dieci e, quindi, le difese INPS sul punto del tutto inammissibili ed inconferenti*».

La pensione privilegiata tabellare dei dipendenti militari è una pensione assimilabile al trattamento privilegiato di guerra: spetta infatti ai militari di

truppa ed ai graduati che abbiano contratto un'infermità durante il servizio di leva, ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, DPR cit.).

Ai sensi del d.P.R. n. 1092/73 e della legge n. 9/1980, il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile. Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella tabella B allegata al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità secondo la gravità della menomazione fisica.

Il diritto alla pensione di privilegio sorge, pertanto, quando si verificano due condizioni: in primo luogo, l'accertamento di malattie derivanti da contagio per causa di servizio, lesioni traumatiche o ferite riportate a causa del servizio, malattie professionali (sussiste il diritto a tale trattamento anche quando si ravvisano nell'evento gli estremi della concausa di servizio, purché quest'ultima sia necessaria e preponderante) e, in secondo luogo, quando l'evento renda il soggetto interessato inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro.

La pensione diretta di privilegio di cui alla Tabella A consiste, più nello specifico, in un trattamento di natura economica, spettante al dipendente pubblico divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di

servizio, indipendentemente dalla durata del servizio prestato. La pensione privilegiata ordinaria, in altri termini, consiste in un trattamento sostitutivo della pensione normale, pari al 100% della retribuzione pensionabile. Condizione necessaria è che le infermità o le lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della Tabella A annessa al DPR 915/1978.

La liquidazione della pensione di cui alla Tabella A, dunque, non è collegata alla retribuzione percepita ma a specifiche tabelle di legge, che prevedono otto categorie, d'importo economico differente, a seconda della gravità dell'infermità.

In via amministrativa, l'INPS ha rigettato la domanda (Rif. domanda n. 2020919700275) con la seguente argomentazione: "*Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 07.03.2022, per il seguente motivo: non esiste alcuna contribuzione versata in gestione pubblica Cassa CTPS*".

Sempre in via amministrativa, anche il Ministero della Difesa, ha rigettato la domanda presentata da T., in data 16.04.2022, motivando così: «*nei suoi confronti è stato emesso in data 09/05/2005 il Decreto Ministeriale n. 284 con il quale è stata respinta la Sua istanza pensionistica dell'08/04/2002 per non dipendenza da fatti di servizio dell'affezione "...*Omissis*… in fase di quiescenza clinica" sulla base del Parere Negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 453 del 08/02/2005. A seguito di ricorso avverso il DM 284/05 proposto dalla S.V., la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia ha emesso sentenza di rigetto n. 727/2011 del 16/11/2011 depositata il 13/12/2011, avverso la quale è stato interposto ulteriore gravame, dichiarato inammissibile dalla Corte dei Conti Sezione*

Prima Giurisdizionale Centrale di Appello con Sentenza n. 751/2014/A del 04/02/2014 depositata il 27/05/2014, con conseguente passaggio in cosa giudicata, divenendo dunque intangibili le statuizioni in essa contenute, tra cui la correttezza del giudizio medico-legale reso dal Comitato di verifica.

Alla luce di quanto sopra esposto, i pregressi vincoli di giudicato di cui alle sentenze n. 727/2011 e n. 751/2014/A precludono a questa Amministrazione ogni diversa odierna valutazione rispetto alla situazione sostanziale già oggetto di decisione da parte del Giudice, non residuando, in capo a questa Amministrazione il potere di provvedere nei termini da Lei richiesti».

Dunque, sia l'Ente Previdenziale sia il Ministero della Difesa hanno rigettato in via amministrativa la richiesta del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata di cui alla Tabella A e, quindi, questo Giudice è chiamato a valutare la fondatezza nel merito delle ragioni di merito addotte dagli Enti interessati.

Come emerge dal provvedimento amministrativo di rigetto dell'INPS, l'Ente non riconosce la pensione di privilegio di cui alla Tabella A non in ragione della mancanza di sussistenza della patologia qualificata come "causa di servizio" (accertamento sul quale è pacifico che è sceso il giudicato essendo la più volte richiamata pronuncia del Consiglio di Stato divenuta definitiva), bensì in ragione della assenza di uno status equiparabile a quello di "dipendente" che comporta , ai fini contributivi, l'iscrizione nella "*gestione pubblica Cassa CTPS"*.

In proposito questo Giudice ricorda che l'accertamento circa la sussistenza del diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata (a prescindere dalla Riforma Fornero che è intervenuta successivamente al congedo dell'odierno

ricorrente) va compiuto ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 che recita: "*il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subìto menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio*".

Il comma 2, dell'art. 64 cit., aggiunge, che "*Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio*".

La successiva Legge Fornero ha ristretto il diritto alla pensione privilegiata in presenza di "infermità o malattia" connessa a causa di servizio al "personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

In altre parole, per valutare la fondatezza della domanda del ricorrente, occorre soffermarsi sulla qualifica soggettiva che deve sussistere in capo al ricorrente (ossia, "il dipendente statale" secondo l'art. 64 cit. prima che intervenisse la c.d. legge Fornero volta a restringere la platea dei soggetti titolari del trattamento pensionistico speciale ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed assimilati).

Sul punto assorbente è l'eccezione formulata dall'INPS: "*il sig. T., come da estratto conto contributivo che si allega, non ha mai fatto parte del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), ma ha prestato servizio come militare volontario dell'Esercito italiano. In tale periodo, inoltre è stata*

contratta la patologia per la quale il ricorrente chiede il riconoscimento della pensione privilegiata, come si evince dal verbale (Modello ML/AB – n. 741 in data 20/05/2003) del Centro Militare di medicina legale di Palermo - Commissione medico ospedaliera 1° sezione. Pertanto, per tale periodo non è stata versata alcuna contribuzione presso l'ex Fondo "CTPS"(Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato), gestione alla quale affluiscono invece i contributi dei "militari di carriera" per i quali l'Inps eroga la pensione privilegiata".

Con riferimento al motivo del respingimento della domanda in sede amministrativa, in sede di ricorso, la difesa del T. si dilunga nella non pertinente contestazione sul mancato riconoscimento della infermità per "causa di servizio"; (la non pertinenza della difesa va affermata in quanto trattasi di fatto non contestato dall'Ente previdenziale e, comunque, definitivamente accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato).

Diversamente, con riferimento alla contestazione dell'Ente previdenziale sulla sussistenza dello *status* soggettivo di appartenente al personale delle Forze Armate, la difesa del T. si limita ad affermare incidentalmente di aver "cessato il servizio volontario in data 25.11.2000".

L'affermazione della difesa trova conferma nella motivazione dell'Ente previdenziale sul successivo ricorso amministrativo presentato in data 03/06/2022 per "*l'annullamento del rigetto della domanda diretta all'erogazione della pensione privilegiata*". La richiesta di annullamento in autotutela è stata dichiarata inammissibile in data 10/01/2023 con la seguente motivazione: "*Il ricorso è inammissibile in quanto si tratta di materia istituzionale non di competenza dell'Istituto, infatti se l'infortunio è avvenuto*

durante il servizio militare, la domanda di pensione privilegiata tabellare deve essere inoltrata al MEF".

Dunque, sembrerebbe emergere che il ricorrente abbia prestato servizio come parà "durante il servizio militare". Tuttavia, a fronte della puntuale contestazione dell'INPS, in ordine al mancato versamento di contribuzione presso l'ex Fondo "CTPS"(Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nella quale affluiscono invece i contributi dei "militari di carriera" per i quali l'Inps eroga la pensione privilegiata) e, di contro, alla mera presenza di una contribuzione figurativa presso la gestione privata del FPLD che non legittimerebbe l'erogazione di pensione privilegiata militari ex art. 67 DPR 1092/1973, il ricorrente non ha provato il fatto costitutivo dell'invocato diritto; ossia, non ha provato la natura del rapporto di servizio che aveva instaurato con il Ministero della Difesa.

In conclusione, la domanda del ricorrente deve essere rigettata nel merito non in quanto non è stata accertata la presenza di una malattia qualificabile come "causa di servizio", bensì in quanto il medesimo non ha provato di possedere la qualifica soggettiva per ottenere il riconoscimento della pensione di privilegio ex art. 67 cit.. Diritto che, tra l'altro, è stato ritenuto non sussistente con sentenza passata in giudicato di questa Sezione (n. 727/2011); sentenza che, tuttavia, si era soffermata solo sul presupposto dell'accertamento di una malattia riconducibile alla "causa di servizio".

Diritto che, tra l'altro, deve essere esercitato nel rispetto di precisi termini decadenziali e prescrizionali dalla data in cui si è verificata la cessazione del rapporto di servizio.

La condanna alle spese segue la regola della soccombenza. Spese liquidate come in dispositivo in favore di INPS e nulla nei confronti del Ministero della difesa rimasto contumace nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi del ricorrente.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.

Condanna T. G. in favore di INPS alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.500,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero della Difesa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025.

Il Giudice monocratico

Laura De Rentiis

F.to digitalmente

PUBBLICATA IL 11/04/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri

dati identificativi di parte ricorrente.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente